

REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO PER CONTRATTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE

- Visto l'art. 21 della L. 15 marzo 1997, n. 59;
- Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare gli artt. 8 e 9;
- Visto l'art. 33, comma "g" del D.M. 1° febbraio 2001, n. 44 del regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo contabile delle istituzioni scolastiche";
- Visto l'art. 10 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Nella seduta del 07/07/2006 approva il seguente regolamento per la disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e per la realizzazione di programmi di ricerca e di sperimentazione, nei termini che seguono.

Il presente regolamento viene allegato al Regolamento d'Istituto, di cui va a far parte integrante.

Art. 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

L'istituzione scolastica può stipulare:

- Contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti al fine di garantire l'arricchimento dell'offerta formativa nonché la realizzazione di specifici progetti didattici, programmi di ricerca e sperimentazione;
- Convenzioni con Enti di formazione professionale.

Art. 2 - REQUISITI OGGETTIVI

Al fine di soddisfare le esigenze di cui l'articolo precedente, su proposta del Collegio dei docenti ed in base alla Programmazione dell'offerta formativa, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di:

- contratti di prestazione d'opera con esperti esterni;
- specifiche convenzioni con enti di formazione professionale.

La proposta del Collegio dei docenti deve individuare le esigenze didattiche da soddisfare e le specifiche competenze professionali richieste all'esperto.

Art. 3 – REQUISITI SOGGETTIVI

Il contratto/convenzione è stipulato con esperti o Enti di Formazione italiani o stranieri, che siano in grado di apportare la necessaria esperienza tecnico – professionale nell'insegnamento o nel progetto didattico richiesto.

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'art. 58 del D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'art. 27 del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 26 maggio 1999.

Per le attività di formazione ed aggiornamento si procede all'affidamento di incarichi ed esperti esterni secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento dopo aver prioritariamente interpellato la scuola superiore della pubblica amministrazione e altre scuole superiori pubbliche di formazione nonché al Foromez, ovvero in caso di documentata impossibilità di fare ricorso alle stesse per lo svolgimento di tale attività nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti di servizi e, comunque, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica ed a condizione che il prezzo dell'affidamento sia inferiore a quello praticato dalle Scuole anzidette.

Art. 4 – PROCEDURA DI SELEZIONE

la selezione dell'esperto avviene attraverso la formulazione di appositi elenchi di candidati, reso pubblico attraverso appositi avvisi con lo scopo di conferire incarichi o di formulare graduatorie di personale

esperto in specifici ambiti, dalle quali attingere nei casi di eventuale attivazione di progetto, in coerenza con la programmazione didattica deliberata per ciascun anno scolastico.

Sono, altresì, consultate:

- le banche dati degli Enti accreditati dal MIUR.
- l'accertata competenza da parte dei genitori.

Dell'avviso sarà data informazione attraverso la pubblicazione nell'albo dell'istituzione scolastica e nel sito Web della stessa.

E' in facoltà dell'istituzione scolastica utilizzare altre forme aggiuntive di pubblicità volta a volta ritenute utili (quali, ad esempio, la trasmissione dell'avviso ad ordini professionali o ad associazioni di categoria; la pubblicazione per estratto su quotidiani locali, ecc...).

L'avviso, di massima, dovrà contenere:

- l'ambito disciplinare di riferimento (tipo corso e/o progetto da attivare);
- il numero di ore di attività richiesto ed il compenso massimo previsto orario o forfetario;
- le modalità ed il termine per la presentazione della domanda;
- i criteri di selezione.
- l'individuazione, a parità di punteggio, dell'offerta economicamente più conveniente.
- il fac-simile dell'accettazione del testo del contratto.

Per la valutazione delle domande di partecipazione e dei relativi curriculum, il Dirigente scolastico può nominare un'apposita commissione istruttoria.

La commissione predispone a tal fine una formale relazione contenente la specifica e dettagliata indicazione dei criteri adottati e delle valutazioni comparative effettuate, formulando una proposta di graduatoria.

I criteri che devono essere seguiti dalla commissione per la redazione della graduatoria sono i seguenti:

- titoli di studio / professionali e di formazione;
- esperienza pregressa nel settore;
- valutazione attività svolta in precedenza presso altre scuole.

Nell'ipotesi di partecipazione di un unico aspirante, è comunque necessario valutarne l'idoneità.

La graduatoria è approvata dal Dirigente Scolastico.

La graduatoria è pubblicata nell'albo dell'istituzione scolastica, con la sola indicazione nominativa degli aspiranti inclusi.

Fatto comunque salvo l'esercizio del diritto d'accesso agli atti della procedura e della graduatoria nei limiti di cui alle Leggi 7 agosto 1990, n. 241 e 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni ed integrazioni.

A parità di posizione in graduatoria è possibile da parte del dirigente scolastico valutare il rapporto qualità/prezzo della prestazione offerta dall'esperto esterno.

Inoltre, poiché un'indagine di mercato non è sempre compatibile con la natura delle prestazioni in questione, il Dirigente Scolastico può operare una scelta discrezionale dell'esperto esterno/professionista allorché ricorrano presupposti quali il rapporto fiduciario o l'infungibilità del professionista.

Per la definizione dell'onorario si fa riferimento per le attività di formazione e aggiornamento ai massimali previsti dalla normativa in vigore; negli altri casi, quando possibile, ai tariffari professionali reperibili presso gli ordini professionali, le associazioni professionali, le camere di commercio.

Per gli enti di formazione professionale gli stessi vengono contattati direttamente dal dirigente per particolari progetti tra gli enti accreditati quali enti di formazione presso la Regione Lombardia.

Art. 5 - AFFIDAMENTO DELL'INCARICO

Conclusasi la procedura di selezione il Dirigente Scolastico provvede all'affidamento dell'incarico mediante stipulazione di contratto di prestazione d'opera o convenzione.